

Nella applicazione della proporzionale bisognerà semplicemente seguire il sistema del « quoziente razionale », il nome reale e più tecnico, e determino poi quale sia il quoziente con parole più italiane.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Fulci, non è vero che nel testo della Commissione si voglia tenere l'ordine di lista e non la preferenza, voluto dagli elettori.

La Commissione rispetta la volontà degli elettori soltanto nel caso, nell'ipotesi, che vi siano due candidati con egual numero di voti. In tal caso l'onorevole Fulci dice di preferire il concetto dell'età; ma io direi che invece di questo concetto si debba rispettare la volontà di coloro che hanno presentato la lista.

L'età è un caso; perchè non stabilire la minore età, anzichè la maggiore? Credo perciò che si debba seguire il criterio della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CASERTANO, *relatore*. L'emendamento dell'onorevole Fulci si riferisce a un caso molto difficile a verificarsi perchè, avendo ammessa la lista libera colle iscrizioni e colle cancellazioni, l'ipotesi della parità dei voti difficilmente si verificherà.

Ad ogni modo, in questa ipotesi possibile di parità di voti la Commissione ha creduto di adottare il criterio dell'ordine della iscrizione dei candidati nelle liste; perciò, chi è iscritto prima avrebbe il diritto di precedenza. Questo criterio che si riferisce all'ordine dei candidati nella lista ci è parso il più efficace.

Circa l'emendamento Matteotti rilevo che noi, discutendo abbiamo formulato testè un voto a proposito dell'articolo 7, e quindi non mi pare il caso di tornarci.

Per ciò che si riferisce all'articolo aggiuntivo da lui proposto, osservo che il contenuto del suo articolo è identico a quello proposto dalla Commissione. La Commissione che cosa propone? Che prima di determinare il quoziente si sommino le cifre elettorali, e si stabilisca il quoziente colla divisione della somma di tutte le cifre elettorali per il numero dei consiglieri da eleggere.

Che cosa propone l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Matteotti? Che si sommino i voti delle liste, e si dividano per il numero dei posti. La conclusione è perfettamente identica. Poi egli determina che ciascuna

lista abbia tanti posti quanti ne sono compresi nel quoziente, ed è appunto questo il contenuto dell'articolo della Commissione.

L'onorevole Matteotti ha affermato che la sua dizione è più italiana; mi permetto di osservare che anche la dizione proposta dalla Commissione è molto chiara ed italiana, e non è necessario modificarla. Perciò la Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Matteotti.

PRESIDENTE. L'onorevole Fulci, mantiene il suo emendamento?

FULCI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Matteotti, mantiene il suo emendamento?

MATTEOTTI. Lo ritiro. Soltanto desidererei un chiarimento dal relatore.

Nell'articolo 9 si dice che la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti riportati da tutti i candidati di lista divisa per il numero dei candidati della stessa lista.

Ora desideravo sapere se il progetto di legge si riferisce alla lista di tanti candidati quale è stata presentata, o a quella votata che può portarne, in ogni scheda, per cancellazioni o aggiunte, un numero diverso. Se non si chiarisce questo, la legge sarà inapplicabile e aritmeticamente errata.

CASERTANO, *relatore*. Ogni lista è quella che è innanzi al seggio, e siccome si ha il diritto alle aggiunzioni e alle cancellazioni, evidentemente la lista depositata viene a subire delle modificazioni da parte degli elettori che la votano.

PRESIDENTE. Metto anzitutto a partito la prima parte dell'articolo 9, fino alle parole « della lista medesima che abbiamo riportato il maggior numero di voti ».

(È approvata).

Ora pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Fulci testè letto e non accettato dalla Commissione.

(Non è approvato).

Metto, infine, a partito il resto dell'articolo 9, del quale si è già data lettura.

(È approvato).

Art. 10.

« Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale rilascia attestato ai consiglieri eletti.

« Di tutte le operazioni di proclamazione deve redigersi verbale con le solite formalità, dandone immediata comunicazione alla